

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1977

EMENDAMENTI

Articolo 7

VOLUME 3

10 luglio 2015



A.S. 1977

Art. 7

Al comma 1, dopo le parole "Gli enti locali" aggiungere le seguenti: "compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".


BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI-PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE

7.1

255

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, dopo le parole "Gli enti locali" inserire le seguenti: "compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Uras De Petris

UN

4.2

AS1977

A. 7

Emendamento

~~Art. 7~~

Alarticolo 7, comma 1. dopo le parole "Gli enti locali" aggiungere le seguenti:
"compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

BRUNI

Bruni

4.3

Motivazione

L'emendamento è volto ad ampliare la norma secondo la quale agli enti locali (ivi compresi comuni, province e comunità montane) versano in condizioni strutturalmente deficitarie.

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 1, dopo le parole "Gli enti locali" aggiungere le seguenti:

" , compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "

Sen.ce Paola PELINO



~~NOTA - Gli EELL sono quelli strutturalmente deficitari (che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio finanziario)~~



4.4

213

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 1, dopo le parole: "n. 267," inserire le seguenti:

"e comunque entro il 30 settembre 2015,".

MANDELLI



A.S.-1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015."

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.6

274

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015."

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: La norma si rende necessaria in quanto l'estensione della facoltà di rinegoziazione dei mutui in essere anche agli enti locali in esercizio provvisorio del bilancio corrente è intervenuta ad opera del dl 78 del 2015 in data successiva (19 giugno) al termine fissato dalla Cassa depositi e prestiti per il perfezionamento della rinegoziazione (12 giugno).

Il provvedimento fondamentale ai fini del perfezionamento è la deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'operazione. Tale deliberazione è stata pertanto adottata da parte degli enti in esercizio provvisorio in assenza di espressa copertura normativa e questa imperfezione potrebbe dar luogo ad eccezioni di legittimità dell'intera operazione.

4.7


EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015.”

Sen. Perrone



7.8

Motivazione

~~La norma si rende necessaria in quanto l'estensione della facoltà di rinegoziazione dei mutui in essere anche agli enti locali in esercizio provvisorio del bilancio corrente è intervenuta ad opera del dl 78 del 2015 in data successiva (19 giugno) al termine fissato dalla Cassa depositi e prestiti per il perfezionamento della rinegoziazione (12 giugno). Il provvedimento fondamentale ai fini del perfezionamento è la deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'operazione. Tale deliberazione è stata pertanto adottata da parte degli enti in esercizio provvisorio in assenza di espressa copertura normativa e questa imperfezione potrebbe dar luogo ad eccezioni di legittimità dell'intera operazione.~~

A.S. 1977

Emendamento

art. 7

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1-bis. I Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015, secondo quanto indicato al precedente comma.>>

OPPE

7.9

6

Emendamento


Articolo 7

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni che hanno deliberato dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2014, sono autorizzati a procedere entro il 31 dicembre 2015 alla rinegoziazione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità stabilite dal comma precedente.»

7.10

Sen. Gualdani



AS 1977

Emendamento

Art. 7

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis) Gli enti locali di cui al comma 1 che hanno deliberato entro gli ultimi 5 anni la procedura di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015.

Uras De Petris




EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. I Comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, sono autorizzati a procedere entro il 31 dicembre 2015 alla rinegoziazione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti".

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, PUPPATO



F.12

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In ogni caso il tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo non può essere superiore al 4 per cento."

CERONI

Ceroni 4.13



71

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 2 è sostituito dal seguente:


"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione."

Conseguentemente,

al comma 5 le parole "Per i comuni" sono sostituite dalle seguenti "Per gli enti territoriali"

7.14

LUCHERINI



Motivazione

La proposta emendativa mira a facilitare per tutti gli enti territoriali l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla rinegoziazione di operazioni finanziarie e in materia di vincolo di destinazione delle risorse provenienti dalle ristrutturazione dei mutui e di destinazione del 10% delle vendite del patrimonio regionale

EMENDAMENTO

ART. 7

Apportare le seguenti modifiche:

1. il comma 2 è così riformulato:
 “2. *Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.*”
2. al comma 5 le parole “Per i comuni” sono sostituite dalle parole “Per gli enti territoriali”

MANDELLI
CERONI
D'ALI



4.15

Relazione - Emendamento per facilitare per tutti gli enti territoriali l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla rinegoziazione di operazioni finanziarie e in materia di vincolo di destinazione delle risorse provenienti dalle ristrutturazione dei mutui e di destinazione del 10% delle vendite del patrimonio regionale

La facilitazione prevista al comma 2 dell'articolo 7 è estesa a tutti gli enti territoriali. Il vincolo di destinazione è escluso anche per le operazioni di riacquisto di titoli obbligazionari emessi. Inoltre, l'emendamento mira ad estendere anche alle regioni la possibilità offerta ai comuni di utilizzare senza vincolo di destinazione le risorse provenienti dalle ristrutturazione dei mutui il 10% del ricavato dalla vendita del patrimonio alla estinzione del proprio debito anziché di quello statale.



ulu

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 2 è così riformulato:

*"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui **nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi** possono essere utilizzate dagli enti **territoriali** senza vincoli di destinazione."*

2. al comma 5 le parole "Per i comuni" sono sostituite dalle parole "Per gli enti territoriali"

Comaroli

7.16


EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 2, dopo le parole "per l'anno 2015" inserire le seguenti:

"2016 e 2017"

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI




7.17

~~*Motivazione - E' necessario che gli effetti della norma possano essere estesi anche agli anni 2016 e 2017. Il libero utilizzo dei risparmi di linea capitale trova la propria giustificazione nella necessità di dare maggiore elasticità ai bilanci in un quadro reso eccezionalmente critico a causa delle perduranti restrizioni finanziarie cui sono sottoposti i Comuni.*~~

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 7, comma 2 dopo le parole "per l'anno 2015" aggiungere le parole "2016 e 2017"

Comaroli


7.18

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 2, dopo le parole "derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui" aggiungere le parole "nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50 per cento, "

URAS DE PETRIS

VNY

7.19

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 2, dopo le parole "di mutui" aggiungere le seguenti "nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%,"

Comaroli


7.20

Emendamento n.12

ARTICOLO 7

Al comma 2, dopo le parole "*derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui*" aggiungere le parole "*nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%.*"

MARGIOTTA

Margiotta *7.21*

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 2, dopo le parole "derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui" aggiungere le parole "nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%,"

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Del Paube

7.22

154

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 2, dopo le parole "derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui" aggiungere le parole:

"nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%,"

MANDELLI
CERONI

Handwritten signature and the number 7.23.

MOTIVAZIONE - UTILIZZO RISORSE LIBERATE DA ALIENAZIONE PER EQUILIBRI

L'emendamento consente alle sole Province e Città metropolitane, data l'eccezionalità della fase di riordino istituzionale, di utilizzare gli eventuali proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili - solo nella misura del 50% - per garantire l'equilibrio del Bilancio 2015. La norma ha carattere eccezionale e temporaneo.

L'emendamento, essendo di carattere eccezionale, opera in deroga alle vigenti disposizioni in materia di vincoli di destinazione delle risorse di parte capitale.



82

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ART. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015”

Comaroli


Y. 24

EMENDAMENTO

ART. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015”

7.25


SEN GUALDANI

SEN ROSSI

SLITTAMENTO TERMINI BILANCIO

ART. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015"

BRONI

Bruni

7.26

MOTIVAZIONE

~~L'emendamento introduce una proroga al 30/9 al termine ora previsto (30 luglio) per la presentazione dei bilanci di previsione. Ciò in ragione dell'estremo ritardo con cui il decreto legge n. 78/14 è stato approvato e in ragione delle possibili modifiche che potrebbe subire in sede di conversione, con effetti diretti sulle procedure di presentazione, nonché sui contenuti, dei bilanci degli enti locali~~

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015”

Uras De Petris



A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Sacchi

7.28

243


Emendamento n.8

ARTICOLO 7

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2bis : Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015".

MARGIOTTA



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015”

MANDELLI
CERONI

Alca
7.30



MOTIVAZIONE - SLITTAMENTO TERMINI BILANCIO

L'emendamento introduce una proroga al 30/9 al termine ora previsto (30 luglio) per la presentazione dei bilanci di previsione. Ciò in ragione dell'estremo ritardo con cui il decreto legge n. 78/14 è stato approvato e in ragione delle possibili modifiche che potrebbe subire in sede di conversione, con effetti diretti sulle procedure di presentazione, nonché sui contenuti dei bilanci degli enti locali

74


AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, durante il periodo di risanamento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai soli fini del riequilibrio stabile di bilancio, possono utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione del debito.”

Comaroli


7.31

A.S. 1977



Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, durante il periodo di risanamento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai soli fini del riequilibrio stabile di bilancio, possono utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione del debito.>>

FAVERO, SUSTA



61

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Nelle Città Metropolitane, nelle Province e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni." >>

FAVERO, SUSTA



4.33

53

A.S. 1977



Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Negli enti locali" e la parola: "comunali" è soppressa. >>

FAVERO, SUSTA



86

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al primo periodo:

1) dopo le parole "20.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nelle province";

2) la parola "comunali" è soppressa;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nei comuni popolazione superiore ai 50.000 abitanti il predetto termine è esteso a cinque anni."

FORNARO, LAI, PUPPATO



Y. 35

54

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle altre forme di indebitamento.>>



CARDINALI, ROSSI Gianluca, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE,
PEZZOPANE, ESPOSITO STEFANO, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

7.36

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione previste dalla Cassa stessa sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del sette per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

SANTINI, RICCHIUTI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



7.37

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma-2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nel caso di estinzione anticipata del mutuo da parte dell'ente locale, le eventuali penali o indennizzi previste dalla normativa vigente non sono computate ai fini del Patto di stabilità interno."

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI



89

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. Al comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, l'ultimo periodo della lett. c) è sostituito dal seguente: "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1° settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente."

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



Y. 39

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Per sopperire a situazioni di mancanza di liquidità non altrimenti fronteggiabili, gli enti locali per l'anno 2015 possono procedere a operazioni di copertura spese correnti tramite i proventi derivanti dalle alienazioni di beni immobili.>>



CARDINALI, GINETTI, ROSSI Gianluca, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, - RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, ESPOSITO STEFANO, VACCARI

7.40

84

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:<< 7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le somme, che hanno già concorso al raggiungimento del saldo obiettivo patto nell'esercizio originario, provenienti da impegni di spesa corrente eliminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e nuovamente finanziati sugli esercizi successivi mediante applicazione di corrispondente avanzo>>

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO,



F.41

EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo il comma 2, inserire in seguente:

2-bis). Per l'anno 2015 possono essere oggetto di rinegoziazione anche i prestiti flessibili non ancora rinegoziati concessi ai Comuni da Cassa Depositi e Prestiti.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Mussini

7.42

Orellana
Romani

Vacciano
Gambaro

Bencini
Molinari
Simeoni

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3bis. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Sen. Perrone 

4.43

Motivazione

L'emendamento consente, in via eccezionale, l'utilizzo degli avanzi di gestione 2014 anche nella predisposizione del bilancio 2015: ciò faciliterebbe il conseguimento degli equilibri in fase di predisposizione di bilancio.

UTILIZZO AVANZI PER EQUILIBRIO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3bis. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: "419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."

BRUNI

Dini 7.44

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente, in via eccezionale, l'utilizzo degli avanzi di gestione 2014 anche nella predisposizione del bilancio 2015; ciò faciliterebbe il conseguimento degli equilibri in fase di predisposizione di bilancio.

AS 1977


Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

URAS DE PETRIS



AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3bis. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Comaroli


7.46


Emendamento n.11

ARTICOLO 7

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

- 3bis:** Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: "419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."
- 3ter:** In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno."

MARGIOTTA



A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: "419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

lai

7.48

192

EMENDAMENTO**ART. 7**

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-*bis*. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

MANDELLI

CERONI

D'ALF

4.49

**MOTIVAZIONE - UTILIZZO AVANZI PER EQUILIBRIO**

L'emendamento consente, in via eccezionale, l'utilizzo degli avanzi di gestione 2014 anche nella predisposizione del bilancio 2015; ciò faciliterebbe il conseguimento degli equilibri in fase di predisposizione di bilancio.

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis All’articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole “Nei comuni” sono sostituite dalle parole “Nelle Province e nei comuni”, e la parola “comunali” è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni”

URAS DE PETRIS

VMS

4.50


AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole “Nei comuni” sono sostituite dalle parole “Nelle Province e nei comuni”, e la parola “comunali” è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni”

Cornaroli


4-51

Emendamento n.16

ARTICOLO 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3bis: All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole "Nei comuni" sono sostituite dalle parole "Nelle Province e nei comuni", e la parola "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"

MARGIOTTA

 7.52

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole "Nei comuni" sono sostituite dalle parole "Nelle Province e nei comuni", e la parola "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Del Barba

7.53

158

EMENDAMENTO

ART. 7



Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis All’articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole “Nei comuni” sono sostituite dalle parole “Nelle Province e nei comuni”, e la parola “comunali” è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni”

MANDELLI

CERONI

D'ALI


~~MOTIVAZIONE - BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO PER DISSESTATI~~

~~L'emendamento è finalizzato ad estendere, equiparando, anche alle Province la possibilità, prevista solo per i comuni con popolazione superiore a 20mila abitanti, di raggiungere l'equilibrio in caso di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (e quindi in caso di ente in dissesto) in tre anni, laddove il riequilibrio sia condizionato da misure di riduzione di almeno il 20% dei servizi e della razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati che incidono sul bilancio dell'ente stesso.~~

~~Tale emendamento consentirebbe alle attuali province in dissesto e a quelle che delibereranno tale fattispecie di raggiungere con un più ampio margine di tempo il riequilibrio, considerando il lungo e complesso iter di riordino istituzionale appena avviato ai sensi della legge n. 56/14.~~

~~Per le Città metropolitane e i Comuni il periodo di riequilibrio viene esteso da tre a cinque anni.~~

86

AS 1977


Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis - All’articolo 243 quater , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014.”

URAS DE PETRIS




AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis - All'articolo 243 quater , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014.”

Comaroli


7.56


Emendamento n.15

ARTICOLO 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3bis: All'articolo 243 quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014."

MARGIOTTA



A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.bis - All'articolo 243 quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014."

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI

Pozzali

7.58

EMENDAMENTO

ART. 7


Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. All’articolo 243 quater , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014.”

MANDELLI

CERONI

D'ALI



7.59



MOTIVAZIONE - RIMODULAZIONE PIANI DI RIEQUILIBRIO

L'emendamento è finalizzato a garantire, a fronte dell'introduzione dell'armonizzazione e del riaccertamento straordinario dei residui, nonché della consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità, una ridefinizione dei piani di riequilibrio degli enti che hanno deliberato la procedura di cui all'art. 243bs (c.d. predissesto) in modo da tener conto delle risultanze dell'operazione straordinaria dei residui, come pure del contributo richiesto alle Province dal comma 418 art.1 della legge di stabilità 2015.

85

IMPIEGO AVANZO ED EFFETTI SU PATTO 2015

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis - In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”

BRUNI

Bruni

7.60

MOTIVAZIONE

~~L'emendamento, in modo coerente con l'esclusione dal patto per gli enti di nuova istituzione, è finalizzato ad utilizzare quale entrata valida ai fini della correlata spesa anche gli avanzi, senza che questo comporti un aggravio sul conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno 2015~~

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l’anno 2015, l’utilizzo dell’avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”

URAS DE PETRIS

VMS

4.61

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis - In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”

Comaroli


7.62

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Santini

7.63

7.63

EMENDAMENTO

ART. 7


Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”

MANDELLI

CERONI

D'ALI



MOTIVAZIONE - IMPIEGO AVANZO ED EFFETTI SU PATTO 2015

L'emendamento, in modo coerente con l'esclusione dal patto per gli enti di nuova istituzione, è finalizzato ad utilizzare quale entrata valida ai fini della correlata spesa anche gli avanzi, senza che questo comporti un aggravio sul conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno 2015.



Emendamento n.22

ARTICOLO 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3bis: All'articolo 1, comma 420. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera b), sostituire le parole "di rappresentanza;" con le parole "di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie;"
- alla lettera e), aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423;"
- alla lettera f), sostituire le parole "e successive modificazioni;" con le parole "e successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;"
- alla lettera g), sostituire le parole "studio e consulenza." con le parole "studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie."

MARGIOTTA



7.65

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 420. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera b), sostituire le parole "di rappresentanza;" con le parole "di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie;"

alla lettera e), aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423;"

alla lettera f), sostituire le parole "e successive modificazioni;" con le parole "e successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;"

alla lettera g), sostituire le parole "studio e consulenza." con le parole "studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie."

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI

Brogli

7.66

103

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 3-inserire il seguente:

“3.bis All’articolo 1, comma 420. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera b), sostituire le parole “di rappresentanza;” con le parole “di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie;”

alla lettera e), aggiungere il seguente periodo: “in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all’articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423;”


alla lettera f), sostituire le parole “e successive modificazioni;” con le parole “e successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;”

alla lettera g), sostituire le parole “studio e consulenza.” con le parole “studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie.”

MANDELLI

CERONI

D'ALI'



7.67



MOTIVAZIONE - DEROGA DIVIETI DI SPESA CON FONDI EXTRABILANCIO

L'emendamento, relativamente alle integrazioni di cui alle lettere b), f) e g), è finalizzato a garantire la possibilità di mantenere in essere le attività connesse a progetti o iniziative finanziate con appositi fondi comunitari e/o statali, comunque extrabilancio; in caso contrario si rischia il mancato utilizzo di tali risorse e dunque il mancato rimborso di quanto finora speso, con conseguente danno erariale.

L'emendamento, relativamente alla integrazione di cui alla lettera e) è finalizzato a garantire l'attività amministrativa negli enti privi di figure strettamente necessarie alla continuità amministrativa e dunque infungibili, in caso di posizione vacante all'interno della dotazione organica, a seguito dei processi di ridefinizione della stessa e dei piani di riassetto come previsti dai commi da 421 a 423 della legge di stabilità 2015.

A.S. 1977



Emendamento

Art. 7

Depo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, di cui all'articolo 1. comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato si applica ai soli comuni che non hanno inviato, in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata della Tasi entro il 16 giugno 2014."

MANASSERO



57

A.S. 1977


Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole:<< a livello regionale>> sono inserite le seguenti:<< e per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a livello provinciale>>

FORNARO



7.69

56

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche, al comma 31-*quater* aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli enti inadempienti sono altresì assoggettati alla sanzione della riduzione del 3 per cento dei trasferimenti statali spettanti per l'anno 2016.".

DEL BARBA



7.70

EMENDAMENTO

DDL 1977

Art 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal periodo d'imposta 2014, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita con legge provinciale 19 aprile 2014, n.3 dalla Provincia Autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 dalla Provincia Autonoma di Trento. "

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, F.G. LONGO, BATTISTA,

7.71

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue: "1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

4-ter. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-quater. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.»

CERONI 

MANDELLI

4.72



Relazione illustrativa - macchinari imbullonati

Nelle more del riordino della fiscalità degli Enti Locali, l'emendamento - modificando l'arti. 1-*quinquies* del DL n. 44/2005, che aveva chiarito cosa si intenda per immobile "industriale" ai fini dell'attribuzione della rendita catastale - reca una più chiara qualificazione degli immobili produttivi speciali appartenenti ai gruppi catastali D ed E, oggetto di stima diretta.

L'emendamento ha carattere innovativo e non ha effetti finanziari sulle entrate dello Stato e dei Comuni, in quanto si applica alle variazioni catastali successive all'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 78/2015 e, quindi, non incide sui tendenziali di finanza pubblica.

In particolare, il comma 4-*bis* specifica che sono oggetto di stima diretta gli immobili costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi, quindi, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Il comma 4-*ter*, coerentemente con la portata innovativa dalla proposta emendativa, chiarisce che le nuove disposizioni si applichino solo a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 78/2015.

Infine, il comma 4-*quater*, per coerenza sistematica, abroga le disposizioni introdotte con la Legge di Stabilità 2015.



7.72

2/2
20

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue: "1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.".

4-ter. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-quater. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



7.73

195

Emendamento

All'articolo 7, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinqies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue: "1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo."».

4-ter. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-quater. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

7.79

SEN. GUALDANI
Gualdani

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"

"4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 260.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



7.75

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "*, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 260 mila euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

7.76

GUALDANI



AS 1977
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“ 4.bis. La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'art. 1, comma 392 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.”

VACCARI, BERTUZZI

Vaccari

7.77

28

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 7 sostituire il comma 5 con il seguente: "5. il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato".

Comaroli


7.78

AS 1977


EMENDAMENTO

ART. 7

Sostituire il comma 5 con il seguente:


"5. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato." .

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



7.79

Motivazione - Si propone che l'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni possa essere utilizzato liberamente dal Comune.




EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le parole "e le Province".

MANDELLI

CERONI



7.80

MOTIVAZIONE - QUOTA PER FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province, e non solo ai Comuni, la possibilità di derogare al vincolo di versamento del 10% dei proventi derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile al fondo ammortamento titoli di stato. In questa specifica situazione infatti, sarebbe assai più utile destinare l'intero ammontare dei proventi o ad estinzione anticipata dei mutui o investimenti



A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le parole "e le Province".

BROGLIA, LUCHERINI, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Brogli

7.81

155

Emendamento n.13

ARTICOLO 7

Al comma 5, dopo le parole "*i comuni*" aggiungere le parole "*e le Province*".

MARGIOTTA




7.82

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le seguenti "e le Province".

Comaroli


7.83

AS 1977

QUOTA PER FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le parole "e le Province".

BRONI

Broni

7.84

MOTIVAZIONE

~~L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province, e non solo ai Comuni, la possibilità di derogare al vincolo di versamento del 10% dei proventi derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile al fondo ammortamento titoli di stato. In questa specifica situazione infatti, sarebbe assai più utile destinare l'intero ammontare dei proventi o ad estinzione anticipata dei mutui o investimenti~~


AS 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le seguenti "e le Province".

URAS DE PETRIS



EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le parole "e le Province".

7.86


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5 bis All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7:

Al primo periodo, dopo le parole "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti, mentre per i beni in relazione ai quali lo Stato introitava indennità di occupazione senza titolo, la riduzione avverrà unicamente per l'anno in cui è avvenuto il trasferimento del bene,"

- *alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo " Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato."*

Comaroli

7.87

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 7, inserire i seguenti: «7-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ai Comuni che hanno affidato le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, delle entrate locali a società di riscossione, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ammesse alla procedura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-ter.

7-ter. Nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità non si tiene conto dei residui attivi relativi ai crediti vantati nei confronti della società titolare dell'affidamento ammessa alla procedura dell'amministrazione straordinaria e regolarmente iscritti nello stato del passivo.»

MOSCARDELLI

SCALIA

CUCCA

7.88

AS 1977

ART. 7

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è aggiunto il seguente:

569-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano a quegli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.»

SEN. ZELLER 

SEN. FRAVEZZI

7.89

AS 1977

ART. 7

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 611 è aggiunto il seguente:

611-*bis*. Il comma 611 si interpreta nel senso di escludere che, agli enti ivi elencati i quali, ai sensi del comma 612, abbiano definito e approvato il piano operativo di razionalizzazione, mantenendo la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Le delibere degli organi societari che si pongono in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione sono nulle ed inefficaci.»

SEN. ZELLER

SEN. FRAVEZZI

7.90

A.S. 1977
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "consiglieri delegati delle città metropolitane".

BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, SANGALLI

Broglia

7.91

122

A.S. 1977
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle organizzazioni internazionali e loro organismi".

BRGGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, SANGALLI

Bruggia

7.92

129

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 sopprimere il comma 9.

conseguentemente

A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

Comatoli


7.93


A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

*Al comma 9, capoverso "654-bis", alle parole: << Tra le componenti di costo >> premettere le seguenti:
<< Dall'anno 2016, >>*

FORNARO, ROSSI Gianluca, MANASSERO



7.94

SS

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 9, dopo le parole " *mancati ricavi*" inserire " *dei Comuni*" e dopo la parola " *risultati inesigibili con riferimento*" eliminare le parole " *alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché*".

DEL BARBA



4.95

202

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

<<9-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n.773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-ter. L'affidamento a società terze, di cui al comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

- a) Le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni.
- b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale.
- c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti, ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione.
- d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio.
- e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione.
- f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità.
- g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.96

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere in fine i seguenti commi:

9-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-ter. L'affidamento a società terze, di cui al comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

- a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;
- b) i rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale;
- c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti, ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione;
- d) previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio;
- e) previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione;
- f) al fine di assicurare un'adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità;
- g) la mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

RICCHIUTI



4.97

87

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015".

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.98

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015".

Mandelli
MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

~~Nota: Il termine per il bilancio di previsione è stato fissato, per il 2015, al 30 luglio 2015. Si ritiene opportuno, di conseguenza, rinviare ad una data successiva il termine attualmente fissato a fine luglio, per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, uniformando al 30 novembre anche il termine ultimo per l'assestamento del bilancio 2015.~~

4.99




AS 1977


EMENDAMENTO

ART. 7

All'articolo 7, aggiungere infine il seguente comma:

<<9-bis. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015.>>

SANTINI, BROGGINI, LANI




EMENDAMENTO

ART.7

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“10. All’articolo 1, comma 418, della legge 23.12.2014, n.190, al terzo periodo è apportata la seguente modifica: dopo le parole “sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l’ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto”, aggiungere le seguenti “nonché quelle che abbiano ottenuto l’approvazione di un Piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell’art.243-bis del d.lgs. 18.8.2000, n.267”

F. 101


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

EMENDAMENTO

ART.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“10. All’art.1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto il seguente comma: *“418 bis. In virtù del riordino istituzionale ai sensi della legge 7 aprile 2014 n.56 , e in deroga alla disciplina vigente, le province e le città metropolitane possono approvare il solo bilancio di previsione per l’anno 2015”*”

Y, 102


SEN GUALDANI
SEN ROSSI


EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'art. 1, comma 424, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che negli anni 2015 e 2016 rimane fermo quanto previsto dagli artt. 30, 31, 33, 34 e 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.».

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



7.103

Motivazione - Formulandola come interpretazione autentica rimangono automaticamente salve le mobilità nel frattempo concluse dai Comuni risolvendo le criticità che sono sorte dopo i diversi pronunciamenti della Corte dei Conti.

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis "Gli Enti locali, al fine di ridurre il contenzioso in relazione alla applicazione e determinazione dei canoni/tributi di propria competenza e rendere certe le somme da incassare e da appostare nei rispettivi bilanci, possono, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, prevedere la cessazione dei relativi procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante transazioni riguardanti la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi. In tal modo gli Enti locali potranno prevedere ipotesi di definizione del predetto contenzioso , su richiesta del diretto interessato, mediante versamento:

- a) di una somma , in una unica soluzione, pari ad una percentuale non superiore al 40 per cento dell'intero importo richiesto ;
- b) rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili, di un somma pari al 60 per cento dell'intero importo richiesto, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente .

f. 104

SEN. GUALDANI



EMENDAMENTO

ART.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è apportata la seguente modifica: Dopo il comma 4198, è aggiunto il seguente:

419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione , sin dalla previsione iniziale, le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali nonché l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, accertato con il rendiconto, come rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3 , comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. L’applicazione dell’avanzo è rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Per il solo anno 2015, le entrate relative possono essere utilizzate per il finanziamento delle spese relative alle funzioni non più di competenza delle Province e non ancora assunte dalle rispettive Regioni”.

Y. 105


SEN GUALDANI
SEN ROSSI



A.S. 1977
Emendamento
Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Per l'anno 2015 gli enti locali intermedi operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzati ad adottare le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali:

- a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
- b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;
- c) utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art. 162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORRU', PADUA




A.S. 1977
Emendamento
Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Le Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali, possono autorizzare i seguenti interventi urgenti in favore degli enti locali intermedi operanti nel proprio territorio:

- a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
- b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori preroghe disposte dallo Stato;
- c) utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art. 162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali."

ORRU', PADUA

Handwritten signature and the number 107.

59

A.S. 1977
Emendamento
Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Nelle Regioni a Statuto speciale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna ex provincia regionale siciliana ai fini del rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno, è ridotto in misura corrispondente dell'avanzo di amministrazione utilizzato per la predisposizione del bilancio 2015, contestualmente e per lo stesso importo la Regione interessata provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico."

ORRU', PADUA

7.108

EMENDAMENTO

DDL 1977

Art 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9 bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, F.G. LONGO, BATTISTA,

F. 109

S 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LONGO Fausto Guilherme, ZIN

Panizza, Zeller, Palermo, Longo, Zin

7.110

S 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, dal periodo d'imposta 2014, anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, della Provincia autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, della Provincia autonoma di Trento. "

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LONGO Fausto Guilherme, ZIN

Panizza, Zeller, Palermo, Longo Fausto Guilherme, Zin
F.M.M.

A.S. 1977

Emendamento


Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:-

9-bis. All'articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, per gli anni 2015-2017, qualora l'ammontare dei proventi annuali di cui al primo periodo relativo all'anno precedente a quello di riferimento è inferiore a 110 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento è inferiore al valore soglia di 1,25278, è attribuito al medesimo comune un contributo, nell'importo massimo di 20 milioni di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi di cui al primo periodo determinato in base al tasso di cambio soglia e il controvalore in franchi svizzeri dei medesimi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento."

9-ter. Il fondo di solidarietà comunale per gli anni 2015-2017 è corrispondentemente ridotto dell'importo di cui al sesto periodo del comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come introdotto dal comma 2.

SANTINI



7.112


EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

"9-bis. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50% dei proventi per alienazioni patrimoniali."

Sen. Perrone



4.113

Motivazione

La previsione in questione permette, quale misura eccezionale per i soli anni 2015 e 2016, di disporre parzialmente dei proventi delle alienazioni patrimoniali immobiliari ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio corrente. Tale dispositivo agisce eccezionalmente, in deroga agli obblighi ordinari di impiego di tali proventi per estinzione di debito o impieghi di parte capitale, in considerazione della concentrazione di elementi restrittivi anche collegati agli effetti dell'applicazione della nuova contabilità, che agiscono in particolare a partire dal 2015, anno di avvio della riforma contabile.

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50% dei proventi per alienazioni patrimoniali.”

G. 114

GUALDANI
Gualdani

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il comma 649, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è riformulato come segue:

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilabilità ai rifiuti urbani. I comuni adeguano i propri regolamenti ai criteri fissati con il suddetto decreto ministeriale. Per tutti i rifiuti che il produttore dimostri di avere gestito autonomamente, in conformità alla normativa vigente, non è dovuto alcun tributo.»

Comaroli


4.115

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dopo il comma 654-bis è aggiunto il seguente:

«654-ter: Al fine di contenere la spesa, migliorare la trasparenza nell'uso delle entrate nonché al fine di assicurare la regolarità nell'erogazione dei sottesi servizi, in sede di adozione della delibera di cui all'art. 159 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000, gli enti locali sono tenuti ad esplicitare le corrispondenti somme destinate alle singole fasi relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. I revisori dei conti allegano alla detta delibera apposita attestazione relativa alla corrispondenza tra entrate e spese destinate alle dette fasi.»»

4. 116

Sen. Marinello

Sen. Galdani


EMENDAMENTI A.S. 1977

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità stabilite dal consiglio comunale stesso".

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis»

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, il gettito dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è assegnato nella misura di 75 milioni di euro alle medesime città metropolitane, e nella misura di 25 milioni di euro a favore dei comuni nelle cui aree di sedime insistono gli aeroporti che non rientrano nelle aree metropolitane.»

D'ALI
MANDELLI
CERONI
FLORIS

7.118



no

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

"9-bis. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50% dei proventi per alienazioni patrimoniali."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI,
BORIOLI, FABBRI, MANASSERO



4.119

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 9, capoverso "654-bis", aggiungere il seguente periodo:

"I nuovi costi considerati, non devono determinare un aumento della tariffa rifiuti (TARI)."

MANDELLI



~~Nota: Le nuove modalità di calcolo previste dal comma 654 bis che si vuole aggiungere, come riportato anche nella relazione tecnica, corrono il rischio di non essere neutrali. Infatti, sempre la relazione tecnica aggiunge che "considerare tra i costi anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili significherà necessariamente aumentare la tariffa rifiuti (TARI) e ciò per una parte degli utenti, in particolare soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, potrà trasformarsi, in aumento delle componenti negative di reddito con conseguente minor gettito per l'erario in termini di imposte dirette ed IRAP."~~

7,120

169

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”.

CERONI




7.121

Relazione illustrativa

L'emendamento è necessario al fine di fornire riscontro alla forte esigenza emersa a livello territoriale di una chiara ed univoca indicazione rispetto alla problematica relativa all'entrata in vigore della nuova normativa europea sulla classificazione dei rifiuti, dallo scorso 1 giugno, che sta creando numerose criticità rispetto alla gestione degli stessi rifiuti sia nei Centri di raccolta comunali per il conferimento presso gli impianti di destino sia in termini più generali per quanto riguarda la gestione dei rifiuti codificati con codice CER pericoloso assoluto o con CER "a specchio".

Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N. 1357/2014 "che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive". Il regolamento 1357/2014 contiene le nuove indicazioni comunitarie necessarie all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15 con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15. Il regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

Il settimo considerando del citato regolamento prevede che la necessità che la Commissione effettui specifici studi supplementari per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico"; tali studi sono ritenuti necessari per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/200.

In considerazione di ciò, la norma in oggetto, prevede, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle ulteriori specificazioni per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", che tale caratteristica sia attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7, già richiamato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 28.

La norma si pone in linea di continuità con la disciplina previgente e risponde alle esigenze di chiarezza lamentate dagli operatori del settore.

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7".

CALEO



7.122

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al R.D. 25 luglio 1904, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96, lett. f), dopo le parole "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche" aggiungere le seguenti:

"ad eccezione dei manufatti indicati all'articolo 99bis della presente legge";

b) all'art. 96, lettera g), dopo le parole "qualunque opera o fatto," aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei manufatti indicati all' articolo 99bis".

c) dopo l'articolo 99, è aggiunto il seguente: <<Art.99-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente art 96 lett. f) e g), è consentita la conservazione e manutenzione dei manufatti costruiti su argini e sponde fluviali anteriormente al 1° gennaio 2000 allorchè gli stessi siano destinati all'esercizio prevalente di attività sportiva ed a condizione che i soggetti che gestiscono detti impianti siano dotati di un piano di emergenza per il rischio idraulico asseverato da tecnici abilitati.

DEL BARBA



7.123

201

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

9-bis. Per le spese sostenute dagli enti locali, entro il 31 dicembre 2015, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, è assegnato agli stessi un contributo straordinario di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sen. Zizza



9.124



1/2

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'incentivazione per la sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili nella misura di 60 milioni di euro per le spese sostenute dagli enti locali entro il 31 dicembre 2015.

7.124

2/2

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale e all'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Bruni

Brni

7.125

~~_____~~

(1/2)

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 25 milioni per il 2015 e di successivi 50 milioni annuali per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali, ai consorzi di tutela ambientale e alle istituzioni di nuove aree di marina protetta.

7.125

2/2

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza



7.126

1/2

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 25 milioni per il 2015 e di successivi 50 milioni per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale.

7.126

2/2

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali per l'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Bruni

Bruni

7,127

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 25 milioni per il 2015 e di successivi 50 milioni annuali per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali per le istituzioni di nuove aree di marina protetta

7.127

2/2

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale e all'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

7.128

Sen. Bruni



MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 10 milioni per il 2015 e di successivi 25 milioni annuali per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali, ai consorzi di tutela ambientale e alle istituzioni di nuove aree di marina protetta.

7.128

(2/2)

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali per l'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Bruni



7.129

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 10 milioni per il 2015 e di successivi 20 milioni annuali per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali per le istituzioni di nuove aree di marina protetta.

7.129

④

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza



F. 130



MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 10 milioni per il 2015 e di successivi 20 milioni per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale.

7.130

2/2

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, e in attesa della ricognizione ed eventuale revisione organica delle zone di demanio marittimo della fascia costiera, le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità abitativo e residenziale in essere al 31.12.2013 sono prorogate fino alla data del 31.12.2018 »

Lu *21220*
Lu *611e*

Y. 131

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

« 9-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le Regioni, entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all' Agenzia del demanio, che nei 180 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.»

« 9-ter. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 10 e del conseguente iter tecnico-amministrativo finalizzato alla definitiva regolarizzazione delle utilizzazioni dei sedimi demaniali marittimi. »

Sen. Zizza



Y. 132

1/2

Relazione illustrativa e tecnica.

La norma in rassegna vale a porre rimedio ad una situazione di grave ed oggettiva incertezza in ordine al posizionamento della linea demaniale marittima e, conseguentemente, alla qualificazione giuridica di gran parte delle aree demaniali che affacciano sulle coste italiane.

Si rende ormai urgente un piano di ricognizione dell'intera fascia costiera, che consenta di accertare definitivamente la consistenza delle aree demaniali marittime rispetto a quelle di natura patrimoniale pubblica ovvero di proprietà privata, e che, sulla base delle caratteristiche fisiche e morfologiche delle singole aree, degli usi pubblici che ivi si realizzano nonché dell'urbanizzazione delle stesse, preveda una revisione organica dell'attuale linea di delimitazione dei beni di demanio marittimo, così garantendo la redditività di tali beni e la realizzazione, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, della più idonea ed utile valorizzazione.

Nell'ambito della disciplina complessiva dei beni del demanio marittimo, la norma riveste particolare importanza, in quanto la certezza dei confini delle zone demaniali si configura come presupposto di legittimità di qualsivoglia provvedimento che abbia ad oggetto l'occupazione delle zone stesse (si pensi ad esempio alle ingiunzioni di sgombero).

La presente previsione risulta coerente con tutti interventi legislativi posti in essere in questo settore negli ultimi anni, che hanno introdotto alcuni strumenti essenziali per ottenere la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, si richiama il decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, in materia di federalismo demaniale, che nel prevedere il trasferimento a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni di demanio marittimo, dispone che tali beni *"restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza"* (art.4 D.L. n.85/2010)

Ne consegue la necessità, per gli Enti territoriali che acquisiscano la titolarità dei beni di demanio marittimo, di poter gestire tale patrimonio sulla base di elementi di certezza giuridica, in ordine alla loro natura e ai loro esatti confini.

Come noto, l'incertezza sulla delimitazione della linea demaniale marittima riguarda in linea di massima le aree che si trovano tra la terra ferma e l'arenile, quest'ultimo definito come il *"tratto di terra senza certi confini"*, a causa della sua precipua conformazione e morfologia ; su tali aree, per la maggior parte dei casi, risultano insistere manufatti ad uso abitativo e/o residenziale, realizzati in proprietà superficaria dai privati concessionari, che spesso invadono solo parzialmente il demanio marittimo, in quanto la linea demaniale taglia gli immobili predetti in senso longitudinale; conseguentemente, si produce una comunione pro quota e forzata tra proprietà privata e proprietà demaniale, figura giuridica anomala e non normativamente prevista .

L'anomalia giuridica sopra riportata, nonché la lesione degli indispensabili caratteri di certezza del diritto sta amplificando in maniera esponenziale il contenzioso amministrativo con i privati concessionari, che in assenza di certezza sulla linea demaniale non possono disporre liberamente e legittimamente del bene loro intestato, con sensibile aggravio dei procedimenti giudiziari.

La previsione di proroga delle concessioni demaniali in essere al 31.12.2013 non contrasta con i principi comunitari di concorrenza richiamati dalla Direttiva 2006/123/CE (ed. Direttiva Bolkestein), essendo riservata alle concessioni di aree demaniali marittime diverse da quelle oggetto di concessioni con finalità turistico ricreative, cui la Direttiva suddetta è indirizzata .

Sotto il profilo finanziario, da ultimo, occorre rilevare che la disposizione in rassegna non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, ed anzi, è volta ad assicurare la certezza del versamento dei canoni demaniali, delle imposte e dei tributi fondiari da parte dei concessionari a favore delle casse erariali (Agenzia del demanio) e delle Amministrazioni locali, oggi a rischio di compromissione in ragione della pendenza dei giudicati amministrativi di cui si è appena fatto cenno.

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

« 9-bis. All'art 37 del Codice della Navigazione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente : *"alle concessioni demaniali marittime in essere, rilasciate per finalità abitative e residenziali, è accordata preferenza, in sede di rinnovo, rispetto alle nuove istanze" »*

ZIZZA
[Handwritten signature]

4.133

[Handwritten mark]

Relazione illustrativa e tecnica

La norma in rassegna vale a porre rimedio ad una situazione di grave incertezza e di sperequazione applicativa riguardante le concessioni demaniali ad uso diverso da quelle turistico- ricreative e segnatamente quelle ad uso residenziale e/o abitativo, di carattere stagionale o annuale, che insistono sul demanio marittimo.

Ed infatti, tali concessioni, che rientrano nella categoria di "conduzione di strutture ad uso abitativo" di cui alla lettera f), art.01 n.1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche, sono oggi oggetto, da parte delle Amministrazioni territoriali competenti per il rilascio e il rinnovo degli atti concessori, di palesi discrasie interpretative.

Come noto, i beni demaniali marittimi possono essere dati in concessione, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari, b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, e) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, e) esercizi commerciali, f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo (art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

L'ordinamento nazionale prevede che le concessioni demaniali marittime sopra richiamate, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, abbiano durata di sei anni; alla scadenza, era originariamente previsto il meccanismo del rinnovo automatico delle concessioni (art.10 L.88/2001), salvo il caso di domande concorrenti, in cui si attivava il ed."diritto di preferenza" a favore del precedente concessionario (art.37 cod. nav.).

Il 29 gennaio 2009 la Commissione Europea apriva una procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano (proc. n.2008/4908), contestando la legittimità dei soprarichiamati istituti giuridici del diritto di insistenza e rinnovo automatico delle concessioni, in quanto i medesimi, ove applicati alle attività produttive e imprenditoriali, contrasterebbero con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie (art. 43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art. 12, direttiva 2006/123/CE).

Aderendo ai rilievi della Commissione, il Governo adeguava il nostro ordinamento ai principi comunitari e abrogava il ed. diritto di insistenza, sancito all'art. 37 del Codice della Navigazione, prevedendo altresì la proroga fino al 31 dicembre 2015 delle concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 .

A seguito di ulteriori rilievi della Commissione, l'art.11 Legge n.217/2011 successivamente abrogava anche il principio del rinnovo automatico e delegava il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, limitatamente a quelle con finalità turistico- ricreative; successivamente, l'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, novellando l'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, disponeva la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 .

Ad oggi, la materia è oggetto di gravi incertezze interpretative, anche in relazione ai limiti operativi delle recenti innovazioni legislative; in particolare, taluni Enti locali considerano applicabili alle concessioni ad uso abitativo e/o residenziale i medesimi principi stabiliti in sede comunitaria per le concessioni che hanno un reale contenuto produttivo e imprenditoriale e sottopongono anche le predette concessioni a procedura competitiva.

Tale equiparazione è impropria, perché relativa a categorie di concessioni ontologicamente diverse sia per la natura dei beni che ne sono oggetto (da una parte stabilimenti balneari, ristoranti ed esercizi commerciali; dall'altra, appunto, semplici abitazioni improduttive di reddito), sia sotto il profilo delle finalità e degli interessi ad esse sottesi (per un verso il carattere imprenditoriale e la finalità lucrativa della conduzione di beni produttivi di reddito; per altra parte la mera natura residenziale ed abitativa degli immobili).

Detta equiparazione è altresì illegittima, perché determina l'applicazione agli immobili di civile abitazione dei principi sanciti dalla Direttiva Bolkestein, il cui ambito di applicabilità è invece espressamente limitato alle attività commerciali e alle concessioni di

servizi (capoverso 17 del considerando: "la presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico").

Per completezza di trattazione è indispensabile riportarsi a quanto analiticamente dedotto nell'Ordine del Giorno 9 (2162-AR 2 - De Micheli) qui allegato, con cui il Governo si è impegnato a valutare la possibilità di includere le concessioni demaniali marittime a carattere abitativo e/o residenziale nella proroga al 2020 disposta dall'articolo 34 duodecies del decreto legge 179/2012, e, in subordine a verificare la possibilità di interpretare la norma di cui all'articolo 34-duodecies stesso come riferibile anche alle concessioni a carattere abitativo e/o residenziale.

È da considerarsi, poi, che la lesione degli indispensabili caratteri di certezza del diritto e la disparità di trattamento tra concessionari di manufatti ad uso abitativo sta amplificando in maniera esponenziale il contenzioso amministrativo, con sensibile aggravio dei procedimenti giudiziari.

Sotto il profilo finanziario, da ultimo, occorre rilevare che la disposizione in rassegna non comporta ovviamente oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, ed anzi, è volta ad assicurare la certezza del versamento dei canoni demaniali da parte dei concessionari di manufatti ad uso abitativo a favore delle casse erariali (Agenzia del demanio) e delle Amministrazioni locali, oggi a rischio di compromissione in ragione della pendenza nei giudicati amministrativi di cui si è appena fatto cenno.

7.133

3/3

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

“I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.”

Comaroli


7.134

A.S. 1977

Emendamento


Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

9-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

9-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

F. 135

983

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 è aggiunto, il seguente:

~~"9-bis.~~ All'articolo ~~222~~ del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. I crediti derivanti dalla concessione di somme a titolo di anticipazione di tesoreria sono assistiti da privilegio generale nell'ambito delle procedure di liquidazione della massa passiva di cui all'art. 256 per un importo pari a quello utilizzato per il pagamento degli stipendi e dei connessi oneri. Ai fini della graduazione si applica la previsione di cui all'art. 2777 codice civile".

DEL BARBA



7.136

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis.- Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-ter. all'art.35, comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, le parole "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

9-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS



Nota: Per far fronte alle minori risorse disponibili si rende necessario porre in essere tutte le azioni necessarie a ridurre la spesa corrente tra cui l'ampliamento degli strumenti di rinegoziazione del debito.

La norma proposta consente l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, sopprimendo il vincolo di utilizzo esclusivo dei proventi da dismissioni che limita fortemente il rimborso dei prestiti obbligazionari.

L'art. 41, comma 2, della Legge 28-12-2001 n. 448, a seguito della modifica di cui al proposto comma 9-bis verrebbe riformulato nel modo seguente:

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 e alla conversione dei prestiti obbligazionari, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

La proposta di cui al comma 9-ter modifica la legge n. 724 del 1994 nel senso di abolire l'obbligo provvedere esclusivamente mediante i proventi di dismissioni immobiliari al rimborso anticipato di obbligazioni emesse dall'ente.

Al fine di facilitare la riduzione del debito o la sua ristrutturazione, l'emendamento consente infine di finanziare eventuali penali o indennizzi con entrate straordinarie.

7.137

20

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere infine, i seguenti:

"9-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art.35 ,comma 7, le parole "il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

9-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento."

VACCARI, BROGLIA, SANTINI, LAI

Vaccari

4.138

275

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

“10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio.”

MANDELLI
CERONI
D'ALI'



4.139



MOTIVAZIONE - CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

L'emendamento ha l'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti locali riducendo in modo sostanziale il numero delle stazioni appaltanti e delle centrali uniche di committenza attraverso il ricorso alla possibilità prevista dal comma 88 della legge 56/14.

La scelta di organizzare le centrali uniche di committenza e le stazioni appaltanti degli enti locali attraverso le città metropolitane e le province è coerente con la nuova missione istituzionale di questi enti di area vasta di secondo grado, il cui governo è nelle mani dei sindaci e degli amministratori comunali, e risponde alle esigenze di una profonda razionalizzazione degli acquisti anche al fine di favorire il conseguimento dei risparmi previsti nella revisione della spesa avviata dal Governo.

95

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

"9-bis. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio."

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI

Del Barba

7.140

104

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

“10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio.”

Comaroli


F. 141

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

“9-bis. All’art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse:

b) al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall’articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d’intesa con i comuni del loro territorio.”

SANTINI, BROGLIA, LAI



4.142

Emendamento n.23

ARTICOLO 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio.

MARGIOTTA



4.143

AS 1977
Emendamento
Art.7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis Ai comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, è data facoltà dell'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi per importi fino a 40.000,00 euro e per lavori fino a 207.000,00 euro."

Bellot, Bisinella, Munerato

♀. 144

Bellot

Bisinella

Munerato

AS 1977
Emendamento
Art.7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, possono, nel rispetto dei costi standard , derogare dall'obbligo dell'associazionismo delle funzioni, al fine della determinazione della soluzione più vantaggiosa e coerente con le esigenze dei cittadini del territorio per l'esercizio delle funzioni stesse. "

Bellot, Bisinella, Munerato

7.145

Bellot

Bisinella

Munerato

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche, sono apportate la seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole: "1° settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2016"

7.146

GUALDANI



A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 7

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «9-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

BROGLIA


F. 147


Emendamento n.5

ARTICOLO 7

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

- 9bis: All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».
- 9ter: All'art 23-ter, comma 3, del dl 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, eliminare le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti".

MARGIOTTA



7.148

EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"9-bis. All'art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse".

Sen. Perrone



4.149

Motivazione

Con il Decreto legge n. 192 del 2014 "Milleproroghe" (legge 11/2015), è stato prorogato al 1 settembre 2015 l'obbligatorietà dell'aggregazione degli acquisti di forniture, servizi e lavori.

L'ANCI condivide pienamente il principio sotteso al risparmio della spesa pubblica e la necessità di ridurre le numerose stazioni appaltanti ad oggi esistenti, tuttavia si esprime la forte preoccupazione dei Comuni per le difficoltà amministrative legate ai processi di aggregazione, in particolare dei comuni non capoluogo di provincia che potrebbero determinare uno stato di paralisi del mercato.

Nello specifico si fa riferimento alla problematica maggiormente sentita di non consentire ai comuni fino a 10.000 abitanti, acquisti in autonomia, per importi al di sotto di 40.000 euro - ma anche inferiori a questo ammontare - nonché agli interventi di somma urgenza.

Ci sono situazioni in cui occorre intervenire immediatamente, che tuttavia non rientrano nelle spese economali e che non sono rinvenibili su CONSIP/MEPA o che seppur rintracciabili comportano lungaggini controproducenti per l'Amministrazione.

Pertanto si ritiene opportuno ripristinare il limite degli acquisti di servizi, forniture e lavori in autonomia fino a 40.000 euro per tutti i comuni per consentire il regolare svolgimento delle attività a vantaggio dei cittadini, garantendo, quindi, il quotidiano funzionamento dell'Amministrazione.

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. All'art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse".

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS



7.150

Nota: Con il Decreto legge n. 192 del 2014 "Milleproroghe" (legge 11/2015), è stato prorogato al 1 settembre 2015 l'obbligatorietà dell'aggregazione degli acquisti di forniture, servizi e lavori.

L'ANCI condivide pienamente il principio sotteso al risparmio della spesa pubblica e la necessità di ridurre le numerose stazioni appaltanti ad oggi esistenti, tuttavia si esprime la forte preoccupazione dei Comuni per le difficoltà amministrative legate ai processi di aggregazione, in particolare dei comuni non capoluogo di provincia che potrebbero determinare uno stato di paralisi del mercato.

Nello specifico si fa riferimento alla problematica maggiormente sentita di non consentire ai comuni fino a 10.000 abitanti, acquisti in autonomia, per importi al di sotto di 40.000 euro – ma anche inferiori a questo ammontare – nonché agli interventi di somma urgenza.

Ci sono situazioni in cui occorre intervenire immediatamente, che tuttavia non rientrano nelle spese economali e che non sono rinvenibili su CONSIP/MEPA o che seppur rintracciabili comportano lungaggini controproducenti per l'Amministrazione.

Per fare alcuni esempi: la rottura del vetro di una scuola; le spese dei piccoli mezzi per la raccolta rifiuti; le spese del pulmino della scuolabus, servizi assistenziali ed infermieristici per centro anziani gestito dall'Amministrazione. In tali casi la norma che è stata posticipata al 1 settembre 2015 non consentirà al Comune di poter immediatamente intervenire, ma dovrà attendere la procedura messa in atto dalla Centrale Unica di committenza.

Pertanto si ritiene opportuno ripristinare il limite degli acquisti di servizi, forniture e lavori in autonomia fino a 40.000 euro per tutti i comuni per consentire il regolare svolgimento delle attività a vantaggio dei cittadini, garantendo, quindi, il quotidiano funzionamento dell'Amministrazione.

Bisogna prendere consapevolezza che un sistema simile, senza l'emendamento prospettato, indurrebbe ad un'eccessiva burocratizzazione, in contrasto con l'auspicato principio di "semplificazione" di cui ha necessità il nostro paese.



21

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma-9 aggiungere, in fine, il-seguente:

"9-bis. All'art.23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse".

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI,
BORIOLI, FABBRI, MANASSERO



Y. 151

EMENDAMENTI AS.1977
ART.7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le seguenti parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti."

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Crimi

7.152

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. All’art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”.

7.153

GUALDANI
[Handwritten signature]

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 le parole "con popolazione superiore ai 10.000 abitanti" sono soppresse.

Artigoni

Comaroli

F. 154

AS 1977

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse.

SEN. ZELLER



SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. BATTISTA

Y. 155

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 sostituire le parole: "10.000 abitanti" con le seguenti: "5.000 abitanti".

Arrighetti
Comaroli

7.156

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 aggiungere infine le seguenti parole: I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 20.000 euro;

Arrigoni
Comaroli

4.157


AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 aggiungere infine le seguenti parole: I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 10.000 euro;

Arrigoni
Comaroli



4.158

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 aggiungere infine le seguenti parole: I comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 30.000 euro; i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 10.000 euro;

Arrigoni
Comaroli

4.159

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 7

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «9-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopprimere le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti: "per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti"».

BROGLIA



Y. 160

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
"All'art 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale" con le parole-le parole "I comuni e le province possono stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale e provinciale".

SANTINI, BRIOGLIA, LAI



7.161

EMENDAMENTI AS.1977

Art.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, nei casi in cui non necessitano provvedimenti per la copertura dei debiti fuori bilancio o per la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193, ed in ogni caso nel rispetto dei parametri deficitari previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, può essere utilizzata per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. Il fondo costituito ai sensi del precedente periodo non incide in termini di patto di stabilità. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 207 del presente Decreto Legislativo.

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Castaldi

F. 162

Emendamento


Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, nei casi in cui non necessitino provvedimenti per la copertura dei debiti fuori bilancio o per la salvaguardia degli equilibri cui all'art. 193 ed in ogni caso nel rispetto dei parametri deficitari previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 18.02.2013, può essere utilizzata per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi della L. 385/93. Il fondo costituito non incide in termini di patto di stabilità. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 207 del presente Decreto Legislativo.»

4.163


Dalla Tor

Gualdani

EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis) Al comma 2, dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "contratti successivamente al 31 dicembre 1996", inserire le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

4.164

EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis) Al comma 7 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sopprimere le seguenti parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili".

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

7. 165

EMENDAMENTO

Art. 7


All'articolo 7, sono aggiunti, dopo il comma 9, i seguenti commi:

“9-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole “al 31 dicembre 1996”, sono aggiunte le seguenti: “e alla conversione dei prestiti obbligazionari”.

9-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art.35 -comma 7- le parole “Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili” sono soppresse.

9-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento.”

Sen. Perrone



7.166

Motivazione

Per far fronte alle minori risorse disponibili si rende necessario porre in essere tutte le azioni necessarie a ridurre la spesa corrente tra cui l'ampliamento degli strumenti di rinegoziazione del debito.

La norma proposta consente l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, sopprimendo il vincolo di utilizzo esclusivo dei proventi da dismissioni che limita fortemente il rimborso dei prestiti obbligazionari.

L'art. 41, comma 2, della Legge 28-12-2001 n. 448, a seguito della modifica di cui al proposto comma 9-bis verrebbe riformulato nel modo seguente:

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 e alla conversione dei prestiti obbligazionari, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

La proposta di cui al comma 9-ter modifica la legge n. 724 del 1994 nel senso di abolire l'obbligo provvedere esclusivamente mediante i proventi di dismissioni immobiliari al rimborso anticipato di obbligazioni emesse dall'ente.

Al fine di facilitare la riduzione del debito o la sua ristrutturazione, l'emendamento consente infine di finanziare eventuali penali o indennizzi con entrate straordinarie.

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art.7

Dopo il comma 9, è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-bis. I fondi statali provenienti da leggi di finanziamento di programmi di interventi di edilizia scolastica, anche nell'ambito di programmi cofinanziati con fondi europei o comunque partecipati da istituzioni europee, sono destinati esclusivamente ad interventi su edifici di proprietà pubblica, di competenza degli enti locali, in riferimento agli artt. 8 e 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, o di altre amministrazioni pubbliche.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, CANTINI



7.167

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma-9, aggiungere il seguente:

"9-bis. I fondi statali provenienti da leggi di finanziamento di programmi di interventi di edilizia scolastica, anche nell'ambito di programmi cofinanziati con fondi europei o comunque partecipati da istituzioni europee, sono destinati esclusivamente ad interventi su edifici di proprietà pubblica, di competenza degli enti locali, in riferimento agli artt. 8 e 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, o di altre amministrazioni pubbliche.

DEL BARBA



7.168

AS 1977

Emendamento

Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 9, è aggiunto in fine il seguente comma:

<<9-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 87, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative rispetto alle voci che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.";

b) all'articolo 88 sono aggiunti i seguenti commi:

dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.1. Il termine di cui al comma precedente non può essere inferiore a cinque giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";

dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il termine di cui al comma precedente non può essere inferiore a tre giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. ">>

CANTINI


4.169

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. »

9-ter. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai sensi del comma 9-bis.

MIRABELLI, CALEO



7.170

96

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano efficaci i provvedimenti di assunti dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge.»

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

7.171

Motivazione - Il DL 83 ("misure urgenti per la crescita del paese"), convertito in L. 134/12, all'art. 23, comma 7, prevede che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate nell'allegato 1" Tale allegato contempla al punto 30) l'art. 11 delle L. 449/97, e s.m.i., che ha concesso ai Comuni la "facoltà di aumentare le tariffe e i diritti "fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1 gennaio 1988 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e la frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".

Vista la situazione di grave crisi della finanza locale moltissimi Comuni non hanno provveduto a rideterminare le tariffe.

La norma, del resto, si inserisce in un pacchetto relativo alla semplificazione mentre la sua applicazione ha conseguenze pesanti sulla finanza locale, estendendo così in modo irragionevole e non previsto la sua portata.

Il Consiglio di Stato nella pronuncia della sezione Quinta, n° 6201 del 21/10/14, ha accertato l'illegittimità dell'aumento tariffario confermato per il 2013. Molti Comuni sono ora alle prese con le richieste di rimborso da parte dei diversi soggetti che hanno continuato a pagare tariffe e diritti decisi antecedentemente al 2012.

Senza un adeguato intervento normativo i Comuni si trovano, quindi, in una situazione che aggraverebbe ulteriormente la loro già drammatica situazione finanziaria.

A.S.1977.

Art. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in conto capitale individuato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, nel limite di 2,385 milioni di euro per l'anno 2015, 3,165 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,850 milioni di euro per l'anno 2017, i trasferimenti effettuati dal comune di Livigno a favore della provincia di Sondrio a titolo di contributo per il finanziamento delle opere infrastrutturali di cui alle convenzioni stipulate dai predetti enti in data 14 ottobre 2005 e 26 marzo 2007, a valere su quota parte dei diritti speciali riscossi dal medesimo comune in relazione al suo *status* di extra-doganalità, ai sensi della legge 11 giugno 1954, n. 384, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43."

9-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite con: «l'aliquota del 0,21 per cento»;

F. 172

DEL BARBA

Del Barba

119


EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 259 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le parole: "entro tre anni" con le seguenti: "entro cinque anni"."

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, CARIDI, PUPPATO



7. 173

A.S. 1977

Emendamento

art. 7

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9-bis. Al comma 1-ter dell'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267-le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle parole: " entro cinque anni".>>

ORRUI


7.179


Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1-ter dell'art. 259 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 le parole " entro tre anni" sono sostituite dalle parole " entro cinque anni"»

Sen. Gualdani



L. 175

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

10. "La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23/12/1998 n° 448, come modificata dall'art.1, comma 392 della legge 27/12/2013 n° 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50%, e calcolando successivamente il 60% di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati."

 Comaroli

Y. 176

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

9-bis. "La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23/12/1998 n° 448, come modificata dall'art.1, comma 392 della legge 27/12/2013 n° 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50%, e calcolando successivamente il 60% di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati."

URAS DE PETRIS



L. 177

EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso”.

Sen. Perrone



7. 178

Motivazione

Appare necessaria l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di destinare alla riduzione delle imposte comunali l'eventuale eccedenza di quanto riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale (conguaglio disposto dal dl n.133 del 2013, per 348 mln di euro) nell'anno 2013. Si ricorda, in proposito, che il conguaglio in questione è stato reso noto solo a metà settembre del 2014 (dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno), determinando l'impossibilità di tenerne conto in una fase di avanzata o già conclusa formulazione dei bilanci di previsione 2014.

Anche se la disposizione risale all'esercizio finanziario 2013, si ravvisa comunque l'opportunità della sua soppressione, al fine di diminuire il rischio di eventuali eccezioni in fase di accertamento e dei controlli di legittimità dei consuntivi da parte della Corte dei Conti.

Inoltre, si ricorda che l'eventuale eccedenza corrisposta dallo Stato si è tradotta in maggiori trasferimenti per il solo 2013 (peraltro di lieve entità), il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta incongruo e lesivo dell'autonomia finanziaria dei Comuni.

Infine, i dati pubblicati a suo tempo sul sito del Ministero dell'Interno, non permettevano di distinguere l'eccedenza degli importi dovuti per il conguaglio dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale da quelli relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli e per l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali montani.

EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, primo comma, secondo periodo, dopo le parole "di cui al presente comma" inserire le seguenti "i consiglieri metropolitani"."

Sen. Perrone



F. 179

Motivazione

L'emendamento è necessario per coordinare le previsioni dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, relativo all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali, alle previsioni della legge n. 56/2015, attribuendo il potere di effettuare le autenticazioni anche ai consiglieri metropolitani.

A.S. 1977

Emendamento

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 44 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:


"f-bis) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado."

b. al comma 85, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado.»

7.180

BIGNAMI, FINOCCHIARO, DE PETRIS, LANIECE, DE PIN, URAS, BATTISTA,
CAMPANELLA, VACCIANO, CONTE, BISINELLA, PALERMO, MINEO, RICCHIUTI,
PEPE, GAMBARO, CASALETTO, ORELLANA, MOLINARI



EMENDAMENTI AS.1977

Art.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", inserire le seguenti: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti"».

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Blundo

7.181

EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis) Al fine di garantire la conclusione della Scuola per l'Europa nel rispetto degli impegni assunti a livello Europeo, il Comune di Parma, in deroga alle norme che vietano al ricapitalizzazione di società in perdita da oltre 3 anni, nonché in deroga ai vincoli del patto di stabilità, è autorizzato ad utilizzare parte delle risorse residue della L. 164/2004 per erogare fondi alla società concessionaria della costruzione dell'opera per garantirle la liquidità necessaria al completamento dell'opera nelle more degli esiti del contenzioso con l'impresa costruttrice. Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Mussini Vacciano Romani
Orellana Simeoni Molinari
Bencini

7.182



EMENDAMENTI A.S. 1977

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



A.S. 1977

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Il Comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, e' autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233" dall'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013 convertito con la legge 21 febbraio 2014 n.9 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233"."

DE BIASI



7.184

85

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi

"9-bis.. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35% dalle basi imponibili dell'imposta.»

9.ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente: «3 -bis) Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35% »."

9 quater. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

COMAROLI


4.185

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi

"9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

« 3-bis A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità totale dalle basi imponibili dell'imposta.»

9.ter. Al comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserita la seguente lettera:

«b-bis) gli immobili ad uso produttivo»."

9 quater. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015;

COMAROLI


7.186

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi

"9-bis. All'articolo 10 del R.D.L. del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria.»"

9 quater. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 741. 318 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 741. 318 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

7.187

COMAROLI


EMENDAMENTO

All'articolo 7, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Il comma 14 dell'articolo 10 del D.P.R n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri".

SEN GUALDANI

7. 188

Siciliani

Emendamento

*All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122»
inserire le seguenti: «nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato».*

7.189

Sen. GUALDANI



Emendamento**Articolo 7**

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non sono pertanto considerate nuove assunzioni, risolvendosi nel passaggio alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle professionalità e costituendo un mero sviluppo di carriera nell’ambito del rapporto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione. Per le amministrazioni che dichiarino carenza di determinate figure professionali, nell’impossibilità di procedere a procedure selettiva esterne che comportino nuova assunzione, nel rispetto delle norme di blocco del turn-over ed a salvaguardia della funzionalità delle amministrazioni medesime, è consentito procedere a progressioni verticali senza che via sia alcun obbligo di riserva di posti per candidati esterni, al fine di non aumentare nel numero complessivo la dotazione organica; è previsto l’obbligo dell’erogazione di una indennità ad personam, per fare fronte alla possibile differenza negativa della retribuzione nel caso in cui la progressione verticale riguardi un dipendente che gode di una più elevata progressione economica.”

9-ter. Il comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 è soppresso.»

F. 190

Sen. Gualdani
Gualdani

AS 1977


Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

9-bis. E' fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative.

Petraglia, De Petris, Uras,



EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penali, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n.773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-ter. L'affidamento a società terze, di cui al comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

- a) Le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni.
- b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale.
- c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti, ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione.
- d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio.
- e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione.
- f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità.
- g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico."

F. 192

GUALDANI


A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma-9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 85, della legge n. 56/2014, aggiungere la seguente lettera: << g) assistenza disabili sensoriali;>>

MATURANI, DE-BIASI, SILVESTRO, VALDINOSI, MATTESINI, PADUA, FERRARA ELENA



7.193

181

A.S. 1977

Emendamento

Art.7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

<< 9-bis. All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera e), inserire la seguente: " e-bis) per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi riconosciute ai sensi della L. 385/93. Il fondo costituito non incide in termini di patto di stabilità se non per le eventuali quote escuse dal creditore. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 207 del presente Decreto Legislativo.>>

SANTINI



Y. 194

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

9.bis E' istituito presso il Ministero dell'Interno, Direzione per la Finanza locale, un fondo per il finanziamento degli interventi attuati dagli enti locali per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui al comma 9.ter del presente articolo;

9-ter a decorrere dal 1 agosto 2015 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 2 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma affluiscono al fondo di cui al comma 9.bis;

Comaroli


Y.195

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

9-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un fondo a favore dei Comuni per interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, del territorio, dei boschi e del reticolo idrografico, nonché per interventi di difesa del suolo; Il Fondo è alimentato con i preventi di cui al comma 9.bis.

9.ter. I comuni, anche in deroga al Piano di Bacino e alla disciplina regionale delle attività estrattive, al fine di garantire la regolarità del deflusso dei corsi d'acqua, rimuovere i materiali in accumulo e prevenire fenomeni di esondazione e di dissesto del territorio, possono autorizzare attività estrattive di materiali litoidi, in interventi di manutenzione finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità di fiumi e dei torrenti, previa presentazione di un apposito progetto corredato dalla stima e qualità del materiale da estrarre, dalla relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo e dal pagamento degli oneri concessori secondo il prezzo di mercato vigente. In caso di difformità con il Piano di Bacino, il comune acquisisce il parere preventivo dell'Autorità di bacino in merito alla coerenza dell'intervento con gli obiettivi del Piano, da rendere entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Le risorse provenienti dalle attività di cui al presente comma sono versate al fondo di cui al comma 9.bis e riattribuite per le finalità ivi stabilite a ciascun comune;

Gomaroli


7.196

EMENDAMENTI AS.1977

Art.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. A decorrere dal 1 gennaio 2016 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a nonna del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."».

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Blundo

7.197

A.S. 1977

Emendamento

ART. 7

7.198

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione

dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

j) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

BIGNAMI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI



7.198

210

2/2

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: "il presente comma non si applica ai soggetti che fanno parte a titolo gratuito dei consigli di amministrazione delle ex- Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207."

GUALDANI



7.199

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9 lettere b) e c))

“1. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, , finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;

FLORIS
MANDELLI



7.0.1



Motivazione

L'attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03

1/278

(precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.



7.0.1

2/2

199

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.
2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



7.0.2

282

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO


Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis

(Disposizioni in materia di riequilibrio di bilancio)

1. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apportata la seguente modifica:

a. dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane, nelle Province e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni."

Comaroli


7.0.3

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO


Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis

(Disposizioni in materia di riequilibrio di bilancio)

1. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "Nei comuni" sono sostituite con le seguenti: "Negli enti locali";
- b) la parola "comunali" è soppressa.

Comaroli


7.0.4

7.0.5

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Articolo 7-bis
(Risorse proprie delle Città metropolitane)

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 80 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

7.0.5

2/2

264

EMENDAMENTO

ART. 1

7.0.6

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

<< *Articolo 7-bis "Risorse proprie delle Città metropolitane"*

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 80 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da

1/2 %


raggiungere in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato. >>

Sen. Perrone 

7.0.6

Motivazione

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali.

Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

AS 1977

2/2

EMENDAMENTO

ART.7

Dopo l'art.7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis

- “1. Le province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art.193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata”.

7.0.7


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:


7-bis.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

"1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

1. Il comma 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati".

URAS DE PETRIS



7.0.8

EMENDAMENTO


ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7 - bis. (Agevolazioni per i Comuni che prendono in locazione immobili da privati)

1. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'



7.0.9



Relazione - Con l'emendamento in parola, si propone di incentivare i Comuni ad utilizzare uno strumento per il contrasto all'emergenza abitativa - quello di acquisire in locazione da privati unità immobiliari da assegnare poi (con procedure amministrative o di diritto civile a loro scelta) a nuclei familiari che necessitano di un alloggio - previsto dalla legge n. 431 del 1998 ma di fatto non utilizzato. Lo strumento in questione, caratterizzato fra l'altro anche da una piena trasparenza, si stima possa consentire ai Comuni risparmi fino al 50/60 per cento della loro attuale spesa, considerato che in molti casi le Amministrazioni locali sono costrette a ricorrere a strutture alberghiere.

Emendamento

Articolo 7

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7 - bis

(Agevolazioni per i Comuni che prendono in locazione immobili da privati)

1. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.»

7.0.10

Sen. Gualdani
Gualdani



A.S. 1977

EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«7-bis "Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000"

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.

2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.»

Mandelli
MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

7.0.11

Nota: La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad una razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina, prevista dalla legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, con la quale sono state introdotte norme (poi modificate con i decreti-legge numeri 16 e 192 del 2014), volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL. In particolare, la norma consente agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio, entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, di deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo. L'opportunità della previsione della disposizione in parola nasce, altresì, dalla lettura della delibera n. 6/SEZAUT/2014/OMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie del 15 aprile 2014, laddove, in relazione alla norma di cui all'art. 1, comma 573 della legge n. 147/2013, viene affermato che "...la formulazione della norma che nella descrizione della fattispecie astratta ipotizza il caso di un ente che abbia avuto il diniego di approvazione da parte del Consiglio comunale, prefigura una "dualità" tra ente e consiglio che non solo non esiste "in re" ma è, anche, del tutto difforme dalla costruzione ordinamentale delle attribuzioni e dalla disciplina procedimentale. Da qui la prima conclusione che il consiglio comunale non può esercitare una funzione di valutazione distinta e diversa da quella di proposta e definizione del piano di risanamento, per cui una volta deliberata la scelta di ricorso al piano, il consiglio comunale deve provvedervi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della predetta deliberazione; decorso tale termine e laddove non sia intervenuta, prima della predetta scadenza, una revoca della decisione di ricorso al piano, si introduce, ai sensi dell'art. 243-quater comma 7 TUEL, quale effetto legale tipico (delibera n. 13/SEZAUT/2013/OMIG), la procedura per la dichiarazione di dissesto e l'eventuale procedimento di sostituzione degli organi da parte del Prefetto. Nell'attuale disciplina non è contemplata nessun'altra alternativa, a parte l'eventuale ripresa del procedimento di dissesto guidato laddove era già pendente...la norma ha un senso purché si ritenga che la situazione ipoteticamente legittimante la riproposizione del piano sia quella in cui il consiglio dell'ente, dopo la scadenza del ripetuto termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di decisione di ricorso al piano, abbia fatto valere una decisione di revoca sostanziale (negata l'approvazione secondo la norma) di quest'ultima. Conclusivamente, l'aspetto introduttivo di tentare di ricondurre a sistema le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 573 della legge di stabilità per il 2014, si può riassumere nella considerazione che la norma contempla una facoltà di riproposizione del piano di riequilibrio pluriennale per quegli enti che alla scadenza del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5 del TUEL non abbiano presentato il piano di riequilibrio e facciano valere una decisione di sostanziale revoca del ricorso al piano e per i quali non sia intervenuta ancora la dichiarazione di dissesto". Conseguentemente, con il comma 2, viene soppressa la norma di cui all'articolo 1, comma 573 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per ragioni di coordinamento sostanziale con le modifiche introdotte dalla norma in commento.

26

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

1. all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

9-ter. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale, da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

9-quater. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità della legge.


9-quinquies. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Alvoni

7.0.12

~~Nota: Gli enti locali che non riescono a garantire i servizi pubblici essenziali o il saldo della propria esposizione debitoria con gli ordinari strumenti di bilancio possono dichiarare dissesto o, in alternativa, adire le procedure dell'art. 243-bis del DLgs. n. 267/2000. La dichiarazione di dissesto concede all'organo straordinario di liquidazione cinque anni di tempo per saldare i debiti in base alla sottoscrizione di appositi accordi transattivi con i creditori. In base al principio della non fallibilità degli enti pubblici, la quota di debito eventualmente non soddisfatta dalla liquidazione non si estingue, ma torna in capo all'ente locale al termine della gestione del "dissesto".~~



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.lgs 267 del 18 agosto 2000)

1. all'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1" di cui al comma 2, sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continui ad essere iscritto alla data dell'incarico.

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Allegato

7.0.13



31

EMENDAMENTO


ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.L. 351 del 25 settembre 2001)

1. All'art 3 comma 17 del D.L. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere infine il seguente periodo: "; parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'art. 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo".»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS



7.0.14

~~Nota: Tale disposizione risulta necessaria al fine di armonizzare la disciplina delle procedure di cartolarizzazione fra le amministrazioni pubbliche.~~



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.L. 30 settembre 2005 n. 203)

1. All'articolo 11 quinquies, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1- bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica". »

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Manelli

7.0.15



EMENDAMENTO

ART. 7


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.L. n. 90 del 24 giugno 2014)

1. All'articolo 13-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, comma 1, capoverso «art. 7-bis», dopo il comma 7-quinquies aggiungere il seguente:

"7-sexies. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti approvati e finanziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto".

MANDELLI, CERONI, D'ALI'



7.0.16

Nota: La ratio di questo emendamento sta nel fatto che numerosissimi progetti, approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014, hanno previsto nel quadro economico di progetto gli importi degli incentivi per le attività di ingegneria e architettura svolte dal personale interno all'Amministrazione, calcolati secondo il precedente regime normativo e in coerenza con i regolamenti approvati da ciascuna Amministrazione.

La Legge 114/2014, con le modifiche introdotte, crea invece difficoltà per le risorse degli enti e per la effettiva copertura finanziaria di progetti già approvati e, in molti casi, già appaltati. Per questi progetti infatti, gli enti si troveranno a dover recuperare altre risorse, evidentemente non previste prima della entrata in vigore della citata Legge, per poter affidare all'esterno gli incarichi.

Ferma restando la volontà del Legislatore, si ritiene che almeno per tutti i progetti approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014, permanga a tutti gli effetti il precedente regime normativo previsto agli artt. 92 e 93 del D. Lgs 163/06.



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190)

1. al comma 609 della Legge 190 del 29 dicembre 2014 la lettera d) è abrogata.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Manelli

7.0.17

Nota: La disposizione oggetto di abrogazione pone forti vincoli finanziari a fronte di operazioni di dismissioni societarie degli enti locali.

Si tratta pertanto di una norma che disincentiva le dismissioni, poiché impedisce gli effetti positivi nel breve periodo sul patto di stabilità per gli enti che decidono di effettuare delle dismissioni e rinvia tali effetti agli anni futuri, sulla base dell'andamento dei SAL delle opere finanziate con le dismissioni.

L'abrogazione della norma ha l'effetto di ripristinare la rilevanza tra gli aggregati utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei proventi derivanti dalla cessione di quote societarie, costituendo pertanto uno strumento di facilitazione del riassetto delle società partecipate, che rappresenta un obiettivo generale di migliore gestione delle risorse locali.



18



A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«art. 7-bis (Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1. all'articolo 86 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 il comma 5-è sostituito dal seguente:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato, è ammissibile in caso di:

- 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;*
- 2) presenza di nesso-causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;*
- 3) assenza di dolo o colpa grave;*
- 4) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione.»*

7.0.18

Manuel MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: Il quadro normativo di riferimento che riguarda la possibilità di assicurare gli Amministratori locali per le spese legali sostenute qualora coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con-esito assolutorio, si presenta alquanto carente. Tali disposizioni sono, invece, previste ad esempio per i dipendenti comunali (art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000, trasposizione della norma originariamente prevista dall'art. 37 del DPR n. 268/1987). In materia, inoltre, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'art. 28 del citato CCNL anche all'operato degli Amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 5367/2004), dall'altra emergono pronunce che si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per analogia legis quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto (Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 2242/2000 e Consiglio di Stato - Sez. III - parere n. 792/2004). Sono intervenute inoltre alcune sezioni regionali della Corte dei Conti tra le quali, Sez. Lombardia, con il parere n. 86/2012 e la Sez. Puglia, con la sentenza n. 787/2012, in cui la Magistratura contabile - dando una lettura diversa del giudizio di legittimità, come sopra evidenziato - ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo di cui all'articolo 1720 c.c., quale presupposto fondante il diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali: "La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del "principio" fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto" (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991)." (Parere n. 86/2012). Con l'emendamento proposto si configurerebbe un coordinamento tra dottrina e giurisprudenza in modo da restituire maggiore certezza all'intera materia, colmando definitivamente un vuoto normativo causa di disparità di trattamento fino ad oggi presente nel nostro ordinamento, con ripercussioni a carico di cittadini/Amministratori chiamati a farsi carico personalmente delle conseguenze derivanti dalla tutela di un interesse pubblico, in sede civile, penale o amministrativa, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.

28

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

7-bis.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1. Sostituire il comma 5 dell'articolo 86 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente comma:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato, è ammissibile in caso di:

- 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;*
- 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;*
- 4) assenza di dolo o colpa grave;*
- 5) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione.*

2. Il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modificazione con la legge 20 dicembre 1996, n.639 si interpreta nel senso che il diritto al rimborso delle spese legali è parimenti riconosciuto agli amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e assolti in via definitiva con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543.

URAS DE PETRIS

Uy

7.0.19

EMENDAMENTO


ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7 - bis. (*Affrancamento dall'Imu e dalla Tasi*)

1. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo".»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'



7.0.20



Relazione - L'emendamento prevede l'introduzione nell'ordinamento giuridico di una disposizione che consenta ai Comuni di permettere ai proprietari l'affrancamento di un immobile o terreno edificabile dall'Imu e dalla Tasi tramite il pagamento di un numero di annualità delle imposte che ciascun ente può determinare - anche relativamente alle modalità - secondo le proprie esigenze e autonome valutazioni. Il bene affrancato dall'Imu e dalla Tasi mediante un versamento acquisirebbe un più rilevante valore di mercato e - trasferito dai genitori ai figli - potrebbe consentire agli stessi l'apertura facilitata di nuove attività o la costruzione di opifici per queste ultime. A loro volta i Comuni potrebbero aver interesse a un introito immediato di forti somme, da destinare per esempio ad investimenti o anche per risanare il bilancio, e quindi vedere con favore l'affrancamento dall'Imu e dalla Tasi, fra l'altro liberandosi così dalle incombenze burocratiche (con relativi costi) legate all'imposizione, e anche dal possibile contenzioso.

Emendamento

Articolo 7

Dopo l'articolo inserire il seguente:


«Art. 7 - bis

(Affrancamento dall'Imu e dalla Tasi)

1. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo.»

7.0.21

Sen. Gualdani



EMENDAMENTO


ART. 7

Dopo l'articolo 7 , inserire il seguente

«Art. 7 - bis. *(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato)*

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

 MANDELLI, CERONI, D'ALI'

7.0.22



Relazione

~~La misura in questione avrebbe la finalità di iniziare a contrastare una vera e propria emergenza sociale. Qualora, inizialmente, fosse prevista esclusivamente per i contratti "concordati", a canone calmierato per effetto degli Accordi fra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, essa avrebbe un costo che non supererebbe i 70 milioni di euro, dato dall'applicazione della nuova aliquota - rispetto a quella superiore al 9 per mille mediamente applicata per gli immobili locati - ai poco più di 200 mila immobili locati con contratto "concordato" (dati Commissione Ceriani).~~

Emendamento A.S. 1977

Dopo l'articolo 7 , inserire il seguente


"Art. 7 - bis

(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato)

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



7.0.23

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7 - bis. *(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti a canone concordato)*

1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».
2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'



7.0.26



Relazione - La misura in questione avrebbe la finalità di iniziare a contrastare una vera e propria emergenza sociale. Qualora, inizialmente, fosse prevista esclusivamente per i contratti "concordati", a canone calmierato per effetto degli Accordi fra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini (come previsto dal presente emendamento), essa avrebbe un costo che non supererebbe i 70 milioni di euro, dato dall'applicazione della nuova aliquota - rispetto a quella superiore al 9 per mille mediamente applicata per gli immobili locati - ai poco più di 200mila immobili locati con contratto "concordato" (dati Commissione Ceriani).

L'emendamento proposto contiene anche una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono i fondi immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 481,60 milioni di euro annui.

Emendamento A.S. 1977

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

<<Art. 7 - bis

(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti a canone concordato)

1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille”.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato nel limite massimo di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione del secondo periodo del comma 137 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



7.0.25

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7 - bis. (*Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti*)

1. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

7.0.26

Relazione - L'emendamento mira ad estendere il campo di applicazione dell'esenzione Imu prevista per gli immobili delle imprese di costruzione che le imprese stesse non riescano né a vendere né a locare. L'estensione – per ragioni di uniformità e, di conseguenza, di equità – sarebbe prevista anche nei confronti delle società che effettuano attività di compravendita e locazione di immobili, per le quali pure si pone il problema del costo rappresentato dal pagamento di un'imposta su beni che i soggetti in questione non riescono né a vendere né a locare.



Emendamento A.S. 1977

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:


<<Art. 7 - bis

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



7.0.27

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7 - bis. (*Applicazione della cedolare secca sugli affitti agli immobili ad uso diverso dall'abitativo*)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola "abitative" è soppressa;
- b) al comma 2, primo e ultimo periodo, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse;
- c) al comma 5, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse;
- d) al comma 6, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

7.0.28



Relazione - L'emendamento mira ad estendere l'applicabilità del regime fiscale della cedolare secca sugli affitti anche alle locazioni ad uso diverso dall'abitativo. Ciò, al fine di consentire un rilancio del relativo mercato, fortemente in crisi anche a causa della rigidità della normativa concernente la durata dei contratti.

L'emendamento proposto – la cui introduzione comporterebbe comunque un rilancio del settore e, di conseguenza, maggiori entrate per l'Erario, in particolare in termini di imposte sui redditi e di registro – contiene anche una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono i fondi immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 481,60 milioni di euro annui.

41

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:


Art. 7 - bis

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate”.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



7.0.29

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7 - bis. *(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate”»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

7.0.30



Relazione - Molti locatori si astengono dall'optare per il sistema della cedolare secca ritenendo che la sola gestione di più unità immobiliari locate configuri (o possa configurare) lo svolgimento dell'attività di locazione in regime di impresa e determini quindi l'impossibilità ad accedere a tale regime fiscale.

Per favorire un sempre maggiore accesso dei locatori al regime della cedolare, è indispensabile confermare legislativamente un'interpretazione già propria dell'Agenzia delle entrate.

Emendamento A.S. 1977


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Art. 7 - bis

(Irpef immobili non locati)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere i commi 717 e 718.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

LEZZI, MANGILI



7.0.34

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'art. 7, aggiungere il seguente

«Art. 7 -bis. (*Irpef immobili non locati*)

1. I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono soppressi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

MANDELLI, CERONI, D'ALI'



7.0.32



Relazione - Con il presente emendamento si intende eliminare la previsione normativa, di particolare iniquità, introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2014, che prevede che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, contribuisca alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali in misura del 50%.

Gli immobili in questione, infatti, sono generalmente quelli che i locatori (nella stragrande maggioranza dei casi piccoli proprietari) intendono concedere in locazione, senza peraltro trovare – soprattutto in questo periodo di crisi – inquilini disponibili. E su tali immobili improduttivi di reddito i locatori sono costretti, oltre a pagare l'Imu e la Tasi (solitamente l'aliquota massima), a sostenere tutti gli altri oneri propri di un bene come questo: contributi condominiali, spese di manutenzione ecc.

La norma sulla tassazione Irpef degli immobili non locati è peraltro in palese contraddizione con l'esenzione dell'Imu per gli immobili invenduti e non locati delle imprese disposta con il decreto-legge n. 102/13, come convertito in legge. Infatti, mentre per questi ultimi è stata eliminata un'imposta sul presupposto di non tassare quello che è solo un costo per l'impresa, per gli immobili delle persone fisiche che si trovano in una situazione analoga rispetto a quelli delle imprese, non solo si è mantenuta la tassazione Imu, ma si sono aggiunte altre 4 imposte: la Tasi, l'Irpef, l'addizionale regionale Irpef e l'addizionale comunale Irpef.

34

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'art. 7, aggiungere il seguente

«Art. 7 - bis. (Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. Al comma 4-bis, dell'articolo 37, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI


7.0.33



Relazione - Fino a qualche anno fa la deduzione Irpef per i redditi da locazione (a titolo di imposte e tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.) era fissata al 25%. Successivamente è stata ridotta al 15%. Infine la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro l'ha portata, a decorrere dal 2013, al 5%. Ciò che, in sostanza, ha portato alla conseguenza della tassazione delle spese del proprietario-locatore. L'emendamento - provvisto di copertura - mira al ripristino della misura del 15%, peraltro essa stessa insufficiente a coprire gli oneri a carico dei contribuenti interessati.

EMENDAMENTI A.S. 1977


Dopo l'art. 7, aggiungere il seguente

Art. 7 - bis

(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



7.0.34

Emendamento A.S. 1977

Dopo l'articolo 7 , inserire il seguente

"Art. 7 - bis

(Riduzioni tariffarie per l'implementazione e la riqualificazione edilizia)

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di opere di riqualificazione edilizia di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volte a riqualificare le facciate degli edifici, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, possono essere deliberate riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali sulla base delle effettive opere poste in essere dal contribuente.

2. La previsione di agevolazioni tariffarie, in favore dei proprietari o dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto degli interventi effettuati ai sensi del comma 1, deve comunque garantire la copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo.

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI

Fucksia

7.0.35